



Newsletter Aris

n° 676 – 14.02.2025

Approvati in Senato emendamenti presentati in riferimento al Milleproroghe

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al DL Milleproroghe. Tra le proposte di emendamento accolte segnaliamo l'approvazione dell'emendamento, da noi sollecitato, riguardo alla sospensione delle modalità di accreditamento fino al 31.12.26, in coordinamento con Legge Concorrenza 2023, chiarendo la possibilità delle Regioni di accreditare nuove strutture con le vecchie regole.

Per opportuna conoscenza diamo una sintesi degli altri emendamenti di nostro interesse approvati

- **Proroga deroga titoli esteri per ucraini:** si prevede la proroga al 31 dicembre 2027 e stabilisce che, in alternativa al Passaporto europeo delle qualifiche, per i rifugiati possa essere fornita la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine, all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari.
- **Disposizioni relative a ricetta elettronica, payback farma e policlinici universitari**
- **Proroga strumenti alternativi al promemoria cartaceo:** si proroga al 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 – le modalità di utilizzo degli strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica (art. 4, comma 6, DL Milleproroghe 2023).
- **Finanziamento policlinici universitari gestiti da università private:** si prevede che il finanziamento in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, attualmente pari a 35 milioni di euro annui fino al 2027, sia di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. A tale onere (50 milioni a partire dal 2028) si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, comma 275, L. 207/2024).
- **Riparto payback farma per Regioni:** si modifica l'art. 9-quater del DL Fiscale che ha modificato i criteri di riparto tra le Regioni del payback farmaceutico, prevedendo che il Decreto MinSal, di concerto con il MEF e acquisito parere dalla CSR, per la definizione dei termini, condizioni e modalità per la redistribuzione. In considerazione di ciò:
 - **Utilizzo incassi anno 2023:** gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Tale disposizione si applica nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.

Professionisti sanitari

- **Crediti ECM:** estende a tutto il triennio 2023-2025, in luogo del 31 dicembre 2023 attualmente previsto, il termine per adempiere agli obblighi formativi riferiti al triennio 2020-2022.

- **Criteri per assunzione personale:** si interviene sull'art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 234/2021, prevedendo che gli enti del SSN, nei limiti di spesa consentiti per il personale a legislazione vigente in materia, possono assumere il personale che:
 - ha lavorato per almeno 18 mesi presso un ente del SSN entro il 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024;
 - svolto almeno 6 dei 18 mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024.
- **Assunzione incarichi provvisori o sostitutivi per medici in formazione pediatrica:** relativamente alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di MMG, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con SSN, si prevede:
 - La soppressione del riferimento alla durata delle disposizioni previste dall'art. 2-quinquies del DL 18/2020;
 - Viene aggiunto un ulteriore comma c-bis) prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2025 – e non più solo durante il periodo di emergenza Covid – i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Scudo penale

- **Coordinamento normativo scudo penale:** si modifica l'articolo 4, comma 7, lettera d) dell'articolato sopprimendo il termine “dolo”, relativamente alla proroga dello scudo penale, per allineare la formulazione del presente articolato a quella del DL 215/2023, art. 4, comma 8-*septies* qui prorogato. Conseguentemente, si prevede che la proroga al 2025 sia relativa alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale.

Fatturazione elettronica

- **Fatturazione elettronica:** estende a tutto il 2025 (anziché solo fino al 31 marzo) l'esenzione dei professionisti sanitari dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Farmaceutica

- **Metodo NSIS per monitoraggio spesa farmaceutica:** si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 – in luogo del 30 aprile 2025 come previsto dal testo base – del metodo per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche, consentendo quindi ad Aifa di avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, del Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) per il monitoraggio della spesa farmaceutica degli acquisti diretti, nonché per il procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti.

Regioni

- **Copertura disavanzo aziende SSR:** In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 dell'art. 1 della Legge 197/2022, è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30% nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 (*da normativa vigente lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale*).

Prevenzione

- **Screening mammografico:** si autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni, con il fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura, istituito dalla Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 551.

Università

ANVUR

- **Continuità operativa ANVUR:** per garantire la continuità delle attività dell'ANVUR, l'agenzia mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.

Modalità telematica

- **Ricorso a modalità telematica:** si proroga all'anno accademico 2025/2026 la possibilità di svolgere in via telematica i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, a esclusione dei tirocini e dei laboratori (art. 18-bis, comma 6-bis, D.lgs. 59/2017).

Validità esami

- **Validità esami per iscritti a corsi di laurea non abilitanti:** prevede che la validità degli esami per gli iscritti ai corsi di laurea non abilitanti sia prorogata a 10 anni, in luogo degli 8 previsti attualmente.

L'approvazione in prima lettura è prevista entro la fine della settimana. Successivamente il testo sarà trasmesso alla Camera, dove l'approdo in Aula è calendarizzato a partire da martedì 18 febbraio. Il termine di conversione in legge è fissato al 25 febbraio.

Cordiali saluti

Ufficio Comunicazione

